



Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
“L’Europa investe nelle zone rurali”

Gruppo di Azione Locale
“Riviera dei Fiori”

PROGETTO 1.2.1

“Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione”

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SULLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
16.2.1.2.1.**

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.000,00 (SPESA PUBBLICA)

Il Consiglio Direttivo del GAL,

Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il decreto ministeriale n.2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n.33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto del direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, della Regione Liguria n.296 del 29-11-2016 che approva la SSL "Terra della taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca" presentata dal GAL Riviera dei Fiori e ne definisce la spesa ammissibile per la sua realizzazione nell'ambito delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014-2020;

Visto che la SSL del GAL Riviera dei Fiori per il progetto 1.2.1 "*Progetto pilota finalizzato*

all'applicazione e alla divulgazione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione" prevede esclusivamente la presentazione di progetti da parte di partenariati con l'individuazione di un Capofila e la loro selezione attraverso manifestazioni di interesse, valutate secondo criteri di selezione predefiniti e approvati dalla Regione Liguria;

Considerato che il GAL Riviera dei Fiori ha predisposto bandi di manifestazioni di interesse articolati con disposizioni generali, disposizioni operative e scheda tecnica contenenti gli elementi necessari a valutare l'ammissione della domanda, applicando criteri oggettivi ed attribuendo il punteggio ai fini dell'assegnazione delle risorse disponibili;

Considerato che in data 09/07/2018 è stato aperto il bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al progetto 1.2.1 *"Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione"*;

Considerato che il Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori ha costituito una apposita commissione incaricata della selezione dei progetti composta da un rappresentante del GAL, da un rappresentante del Capofila e da un rappresentante del Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria;

Considerato che all'esito del percorso di selezione delle manifestazioni di interesse del progetto 1.2.1 è stato selezionato positivamente n.1 progetto come da tabella che segue:

NOME PROGETTO	CAPOFILA	CUAA	PUNTEGGIO	MISURA	SPESA PUBBLICA
APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE PER LA RIDUZIONE DI SOSTANZE ORGANICHE NELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E LORO IMMISSIONE IN FOGNATURA	CONFARTIGIANATO	80000650087	25,00	16.2	50.000,00
UNIGE	PARTNER	01093320081			
CIPAT – Imperia	PARTNER	80003110089			
SE.COM. spa	PARTNER	90014570080			
ROGGERONE Stefano Legale Rappresentante Azienda Agricola Valle Ostilia	PARTENR AGRICOLO	01093320081			
C.A.L. ITALIA SRL	SOSTENITORE	02369220138			
TOTALE			50.000,00		

Vista la delibera del Consiglio Direttivo del GAL Riviera di Fiori del 26-02-2019 con la quale si è preso atto del risultato della selezione;

Atteso che per il suddetto progetto, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) le relative domande di sostegno e di pagamento;

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari al GAL Riviera dei Fiori e al soggetto Capofila;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del reg. UE 809/2014 "Revoca parziale o totale del

sostegno e sanzioni amministrative”, in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata l'erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;

Tutto quanto sopra premesso, il GAL Riviera dei Fiori,

EMETTE IL SEGUENTE BANDO

1) PREMESSA

Il quadro normativo riguardante lo smaltimento delle acque di vegetazione (D.lgs 3 aprile 2006, n.152 “*Norme in materia ambientale*”), è stato modificato dal “collegato” ambientale alla finanziaria 2015 - Legge 221/2015 art.65 -, con l'introduzione del comma 7 bis all'articolo 101 equiparando così le acque reflue di vegetazione derivanti dalle attività dei frantoi oleari ai reflui civili. Tale equiparazione permette - in determinate condizioni - di scaricare le acque reflue nelle reti fognarie collegate ai depuratori.

L'azione progettuale ha l'obiettivo di individuare le modalità e le condizioni per assolvere a quanto richiesto dal comma 7bis dell'art.101 del D.lgs 152/2006, e sperimentare accordi tra il sistema dei frantoi e i soggetti gestori dei depuratori attraverso azioni di accompagnamento specifiche.

Il progetto pilota GAL intende verificare le soluzioni idonee, a livello di bacini fluviali e di collettori fognari, per uno smaltimento regolare delle acque di vegetazione, anche tramite l'applicazione di tecnologie innovative già disponibili sul mercato.

2) FINALITÀ, OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI INTERVENTO ATTIVATA

Il presente Bando disciplina i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno e per la concessione degli aiuti previsti a valere sulla tipologia di intervento 16.2.1.3.1 della SSL limitatamente al **SETTORE AGRICOLO**, relativamente alle innovazioni che riguardano i prodotti compresi nell'allegato I del TFUE.

A valere sulla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” del PSR 2014-2020 della Regione Liguria – progetto 1.2.1 “*Progetto pilota finalizzato alla applicazione e alla divulgazione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle acque di vegetazione*”, è attivata la seguente tipologia di intervento:

- **16.2.1.2.1 “Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”**

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 8.00 del giorno 22/06/2020 fino alle ore 23:59:59 del giorno 07/08/2020**, eventuali variazioni potranno essere definite da una delibera del Consiglio di Direttivo GAL Riviera dei Fiori. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili.

La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio delle attività oggetto della

domanda stessa.

Gli aiuti previsti dal presente atto sono concedibili alle operazioni, ubicate e aventi ricadute sull'area del Programma (territorio regionale) ai sensi dell'art. 70 del Reg. UE n. 1303/2013.

4) Ambito territoriale

Le attività devono essere localizzate nell'area del GAL Riviera di Fiori. Sono ammissibili anche attività realizzate fuori dall'area GAL purché i risultati ricadano all'interno di essa.

5) Prescrizioni GAL:

Il progetto deve considerare i rapporti tra frantoiani e gestori degli impianti di depurazione, valutando la fattibilità di interventi di pre-depurazione tali da ridurre il carico COD.

6) Prescrizioni PSR:

Il Partenariato (gruppo di cooperazione) deve rispettare ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 1305/2013 le seguenti condizioni:

- essere composto da almeno due soggetti
- presentare un progetto di cooperazione.

Il Partenariato inoltre è tenuto obbligatoriamente a rispettare:

- la presenza di un accordo di partenariato, che individua, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata;
- nominare un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo-finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- adottare un proprio regolamento interno tale da garantire la massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi;
- divulgare i risultati del progetto;
- la presenza obbligatoria di un soggetto che opera nella fase di produzione primaria e di un soggetto rappresentante il mondo della ricerca.”

Le imprese agricole aderenti al partenariato devono avere sede legale o almeno una sede operativa/unità locale nell'area GAL, come risultante dal fascicolo aziendale o dalla visura camerale. Tutti i partner devono partecipare attivamente all'attuazione del Progetto ed essere direttamente responsabili della realizzazione di specifiche attività e pertanto beneficiari del sostegno.

Al Partenariato possono aderire i **soggetti sostenitori** (pubblici o privati), interessati a vario titolo al Progetto (es. essere informati e aggiornati sull'innovazione proposta, sui risultati conseguiti e sulle ricadute a livello aziendale e/o del settore o partecipare finanziariamente in qualità di sponsor).

Tali soggetti sostenitori:

- non sono responsabili dell'attuazione di specifiche azioni finanziate dal PSR nell'ambito del Progetto di cooperazione e pertanto non possono accedere a nessun sostegno finanziario a valere sul presente bando;

Eventuali **risorse aggiuntive, fornite dai soggetti sostenitori, devono finanziare esclusivamente ulteriori e specifiche attività, funzionali e/o complementari al Progetto approvato**. Le suddette attività e le relative spese sostenute devono risultare in una rendicontazione separata; ad esse non si applicano le disposizioni del PSR, del presente Bando, della DGR n. 1115/2016, e inoltre non sono oggetto di verifiche istruttorie da parte

della Regione (fatto salvo l'eventuale cumulo di aiuti di pubblici, come previsto al successivo punto 8) né di revoche o riduzioni.

7) DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente Bando ammontano complessivamente a Euro **50.000,00**.

8) QUANTIFICAZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto pari al 100 % dei costi sostenuti.

E' finanziabile un solo progetto di cooperazione per una spesa ammissibile massima di euro **50.000,00**. Il sostegno non è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per le medesime azioni e finalità. L'importo di spesa ammissibile, riconosciuto in fase di istruttoria, per il progetto oggetto della domanda di sostegno deve essere almeno pari a euro **30.000,00**, pena la non ammissibilità della domanda medesima.

Nella verifica della spesa minima e massima del progetto sono da considerarsi solo le risorse a valere sul presente bando; sono pertanto escluse eventuali fondi pubblici e privati previsti (es. misure di accompagnamento, etc.).

9) BENEFICIARIO DEL SOSTEGNO

Sono ammessi a beneficiare del sostegno, esclusivamente i Partenariati che hanno superato la selezione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa. Il partenariato selezionato al momento della presentazione della domanda di sostegno deve già essere costituito e dovrà sviluppare il progetto descritto nella manifestazione di interesse selezionata positivamente.

Il Partenariato potrà adottare una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento giuridico italiano, riconducibile a:

- a)** forme giuridico-societarie previste dal codice civile o previste da leggi speciali (es. reti - soggetto);
- b)** forme organizzative create per la realizzazione del Progetto di cooperazione attraverso raggruppamenti temporanei (es. associazioni temporanee di scopo).

La richiesta di sostegno può essere presentata:

- dal Partenariato stesso (in caso di forma giuridica di cui alla lett. a); uno dei componenti del partenariato, che si configura come soggetto capofila.

Il Partenariato deve rispettare, pena la non ammissibilità, i seguenti **requisiti obbligatori**:

- essere composto da almeno due soggetti;
- tra essi almeno un soggetto è un'impresa operante nella fase di produzione primaria agricola ed un soggetto è rappresentante del mondo della ricerca.

Il Partenariato o il soggetto capofila (nel caso di forme associative di cui alla precedente lettera b) svolge in particolare i seguenti compiti:

- coordinatore del Progetto di cooperazione;
- rappresentante di tutti i soggetti aderenti al partenariato referente unico della Regione;
- presenta la domanda di sostegno e le successive domande di pagamento in nome e per conto dei componenti il partenariato, rappresentandoli in tutti i rapporti che derivano

dalla domanda di sostegno;

- invia tutte le comunicazioni, compreso le richieste di variante, alla Regione ed informa i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con la Regione;
- riceve il versamento degli aiuti da parte di AGEA e provvede a trasferire ai partner le rispettive quote di finanziamento, integralmente e senza indugio, secondo quanto concordato tra i partner medesimi.

Per garantire la massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale del partenariato e la regolare attuazione del Progetto, il Partenariato deve dotarsi, ai sensi dell'art. 56 del Reg. UE n. 1305/2013, di un **regolamento interno** contenente in particolare gli impegni e le responsabilità reciproche, le procedure interne che regolano i rapporti/relazioni tra i partner ed evita conflitti di interesse

La domanda di sostegno deve comprendere il suddetto **accordo di partenariato** (modello n. 1) sottoscritto congiuntamente da tutti i partners, che individua:

- il soggetto capofila, che si configura come responsabile amministrativo-finanziario e coordinatore del "progetto" e i partner coinvolti;
- le finalità che si intendono raggiungere;
- gli obblighi e le responsabilità reciproche;
- la sua durata;

Dovrà contenere inoltre:

- la decisione di approvazione del Progetto e del relativo riparto delle attività tra i partner dal punto vista tecnico e finanziario;
- il mandato di rappresentanza al partner capofila, che lo autorizza a realizzare il Progetto e tutti gli adempimenti di competenza, incluso la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento (per le tipologie di partenariato di cui alla precedente lettera b);
- l'impegno a comunicare e divulgare le attività.

L'atto di formalizzazione del partenariato ed il **regolamento interno**, sottoscritti da tutti i partner, devono essere presentati contestualmente alla domanda di sostegno.

Ciascun componente del partenariato inoltre in fase di presentazione della domanda di sostegno è tenuto a documentare, pena la non ricevibilità, la propria posizione anagrafica mediante la **costituzione del fascicolo aziendale**, presso una struttura abilitata, conformemente a quanto stabilito dall'Agazia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Non è ammessa alcuna variazione della composizione del partenariato (es. per sostituzione o ritiro di partner, cambio del capofila), salvo per cause di forza maggiore di cui all'art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013, pena la non ammissibilità della domanda o la decadenza del sostegno ammesso. Nel caso di cause di forza maggiore e comunque nel rispetto delle condizioni di ammissibilità del partenariato sopra descritte, la sostituzione di un partner con una nuova adesione è ammissibile a parità di tipologia del beneficiario, del ruolo e delle attività previste nel Progetto.

Il soggetto beneficiario deve obbligatoriamente indicare in domanda un indirizzo di Posta elettronica certificata, valido per le comunicazioni inerenti il presente Bando.

10)PROGETTO

Il Partenariato deve realizzare il **Progetto** selezionato attraverso la manifestazione di

interesse di cui in premessa., per il sostegno degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati.

Il Progetto, redatto sulla base della scheda tecnica e finanziaria di cui al successivo punto 15, lett. b), dovrà confermare i contenuti e gli obiettivi individuati nella manifestazione di interesse selezionata.

11)INTERVENTI AMMISSIBILI

Rientrano nell'ambito dei progetti di cooperazione le seguenti azioni ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27/06/2014)¹:

- azioni pilota per collaudare, validare (test) e dimostrare un'innovazione. Tale intervento consente di verificare e collaudare l'applicabilità delle innovazioni già messe a punto dalla ricerca o in fase sperimentale, ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive, territoriali e ambientali liguri;
- azioni di sviluppo precompetitivo (sperimentale) di nuovi processi, pratiche, tecnologie, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'immissione sul mercato.

Tali attività possono comprendere:

- l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni;
- l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso commerciale;

¹ l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti".

- gli aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono esclusi dal finanziamento l'attività di ricerca fondamentale e applicata propriamente detta, ai sensi della sopracitata Comunicazione della Commissione.

Il Progetto deve obbligatoriamente comprendere la **divulgazione dei risultati**, da realizzarsi tramite una delle seguenti azioni:

- **dimostrazioni** ossia sessioni pratiche che rappresentano la parte finale del processo di controllo/test e validazione dell'innovazione proposta;
- **eventi divulgativi e strumenti informativi**, anche nell'ambito della Rete Rurale Nazionale (RRN);
- **attività dimostrative/informative** di cui alla misura M01.02 (vedi punto 11), che sono funzionali a promuovere la conoscenza delle tecnologie e delle tecniche che sono già operative e disponibili sul mercato.

Quanto sopra premesso, si specifica che il presente bando è riservato alla realizzazione del progetto di cui alla manifestazione di interesse presentata dal Capofila Confartigianato – Imperia e selezionata positivamente dal GAL Riviera dei Fiori.

12)DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

• durata dell'attività

Il progetto di cooperazione può avere una durata massima **24** (ventiquattro) **mesi** per i progetti pilota;

Le date di inizio e di conclusione del Progetto (realizzazione delle attività progettuali) devono essere preventivamente definite nella scheda tecnica, allegata alla domanda di sostegno; ai fini della scadenza di validità dell'atto di ammissione a sostegno tali date si considerano confermate in mancanza di apposita comunicazione di variazione inviata alla Regione da parte del soggetto capofila.

Eventuale **proroga della durata del Progetto**, non superiore a **90 (novanta) giorni**, fermo restando il termine ultimo di presentazione delle domande di pagamento (vedi punto 17, lett. a), può essere autorizzata dalla Regione dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, da far pervenire al soggetto incaricato dell'istruttoria almeno **20 (venti)** giorni prima della sopracitata data di conclusione del Progetto.

• attività di divulgazione e di coordinamento

Il soggetto capofila è tenuto a comunicare preventivamente al Settore Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio per iscritto, salvo cause di forza maggiore, con un **preavviso di almeno 5 giorni lavorativi**, la data l'orario di svolgimento il luogo e l'argomento delle attività divulgative, compreso la partecipazione alle attività della RRN, e di coordinamento, nonché comunicare tempestivamente eventuali modifiche e variazioni.

Per le sedi di svolgimento delle attività tutti i partner devono rispettare le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi. E' in capo a ciascun partner la responsabilità in caso di mancato rispetto delle suddette normative. Ciascun partner è responsabile di stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti alle iniziative.

Ai fini dell'ammissibilità le attività di divulgazione/informative e di coordinamento, organizzate dal Partenariato, devono svolgersi in giorni feriali, escluso il sabato, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 20:00. In caso di attivazione/utilizzo di strumenti e/o tecnologie idonei a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività, tale fascia oraria può essere estesa fino alle ore 22:00 (es. video registrazione delle lezioni, collegamento in streaming).

Per ciascuna di esse deve essere assicurata la registrazione dei partecipanti e del personale tecnico coinvolto compilando l'apposito **foglio firma**, predisposto dalla Regione, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, del luogo, della data e dell'orario di svolgimento della stessa. Per ciascuna riunione di coordinamento tra i partner deve essere inoltre redatto apposito **verbale** con relativo foglio firma.

Parimenti deve essere documentata anche la partecipazione alle attività della RRN o ad altri eventi divulgativi, non organizzati dal partenariato, dietro la presentazione di attestati o documenti similari, rilasciati dagli Enti promotori. La mancata presentazione del foglio firma per ciascuna attività divulgativa e/o riunione di coordinamento in allegato alla domanda di pagamento comporta la decurtazione della spesa relativa e l'applicazione della riduzione di cui al successivo punto 21.

• **personale tecnico**

Nella scheda tecnica deve essere individuato il Coordinatore del Progetto che opera nell'ambito del soggetto capofila o del Partenariato. Ciascun partner, inoltre, individua un referente con ruolo di coordinamento tecnico - operativo per le attività svolto dallo stesso partner nell'ambito del Progetto. Il costo del coordinatore e dei referenti è ricompreso nei costi indiretti (tasso forfettario di cui al punto 13, lett. d).

Per contribuire alla realizzazione delle attività progettuali possono essere coinvolte anche le seguenti figure:

- responsabile tecnico – scientifico: ha la responsabilità del Progetto dal punto di vista tecnico. Può operare nell'ambito del soggetto capofila o di altro partner e può coincidere con il coordinatore;
- ricercatori e esperti: contribuiscono a sviluppare, adattare e testare le nuove idee in soluzioni concrete e alla loro divulgazione.
- tecnici di supporto: il supporto tecnico - operativo nelle attività previste nel Progetto, comprese quelle divulgative, assicurando ad es. la compilazione dei fogli firma.

I curricula del personale tecnico devono evidenziare le qualifiche e le competenze nel settore/tematiche oggetto del Progetto e saranno valutati in sede di istruttoria di ammissibilità da parte della Commissione.

L'attività di ciascun tecnico incaricato, come previsto dalla DGR n. 1115/2016, dovrà essere documentata a consuntivo mediante registrazione (es. time-sheet nominativo, foglio firma, timbrature).

13)DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese ammissibili sono definite ai sensi della DGR n. 1115 del 1/12/2016. Nel caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici in conformità del Decreto Legislativo n. 50/2016. La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutti i costi, fatto salvo i costi indiretti per i quali si applica il tasso forfettario, devono essere:

- conformi agli obiettivi e le finalità del Progetto, direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione;

– quantificati dettagliatamente e distinti per categoria sia a preventivo che a consuntivo.

I costi sostenuti per la realizzazione del Progetto di cooperazione sono riconducibili alle seguenti classi di costo e categorie di spesa:

classi di costo	categorie di spesa
<p>a) costi di esercizio che derivano dall'atto della cooperazione</p>	<p>Rientrano le spese per il funzionamento e la gestione dei Gruppi di Cooperazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – costi amministrativi e legali, comprese le spese notarili e di registrazione per la costituzione del GdC; – spese per riunioni ed incontri (es. affitto locali, ecc.), esclusi i costi per personale; – spese di trasferta per il personale dedicato alle attività di coordinamento e alla gestione amministrativa e di segreteria del Progetto; – partecipazione alle attività della rete rurale nazionale e di eventuali gruppi di cooperazione interregionali.
<p>b) costi diretti, solo se strettamente necessari e funzionali alla realizzazione del Progetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> – spese per sviluppo, test o prove e collaudo, incluso l'acquisto di materiali di consumo; – studi propedeutici e di contesto; – studi e indagini; – progettazione e realizzazione di prototipi; – acquisto e/o noleggio di attrezzature tecnico-scientifiche (strumenti, macchinari); – acquisto di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze; – personale dedicato alla realizzazione del Progetto comprese le spese di trasferta; – altri costi diretti del Progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR necessarie e rilevanti per l'attuazione del Progetto.
<p>c) costi per divulgazione i risultati</p>	<ul style="list-style-type: none"> – organizzazione e/o partecipazione a eventi divulgativi quali convegni, seminari, incontri, ecc. (affitto locali, noleggio attrezzature, ecc), comprese le dimostrazioni; – materiale didattico e divulgativo; – spese di assicurazione per responsabilità civile verso terzi; – spese di pubblicizzazione e informazione; – personale dedicato alle attività e le relative spese di trasferta.
<p>d) costi indiretti</p>	<ul style="list-style-type: none"> – sono riconosciuti ai sensi del comma d), par. 5) del citato art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 applicando un tasso forfettario del 15 % dei <u>costi diretti ammissibili per il personale di cui alla lett. b) e c), effettivamente sostenuti e rendicontati</u>; – rientrano tra i costi indiretti le spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, le spese (compreso le spese per la rendicontazione tecnico e finanziario) per il personale per le attività amministrativo, di segreteria e di coordinamento.

Non possono essere a carico della M16.02 le spese sostenute per interventi (es. formazione x M01) e investimenti (es. investimenti aziendali di cui alla M4.1) che possono essere finanziati con specifiche misure del PSR, anche se non attivate dal presente bando.

Di seguito sono esplicitate le categorie di spese ammissibili:

a) spese per il personale: rientrano le spese per il personale dipendente e gli incarichi esterni affidati a soggetti persone fisiche (es. professionisti, docenti, ecc), come definiti dalla DGR n. 1115/2016.

a.1) le voci di spesa relative al personale che rientrano nell'ambito dei **costi standard unitari** di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono:

- per **Università e altri enti di ricerca pubblici e privati**, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

– **costi standard unitari applicabili al personale delle Università:**

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

– **costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati**

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medio	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

- per i **lavoratori dipendenti o per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore** (agricolo), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.
- per l'**impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore** (agricolo), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

a.2) il costo orario per le spese di personale dipendente e per incarichi esterni per prestazioni di carattere tecnico e/o scientifico, non rientranti nel UCS, non può comunque eccedere i massimali previsti nella seguente tabella:

ruoli	tariffa oraria massima (*)
– esperti altamente qualificati (**)	70,00 euro/h
– altri esperti (***)	50,00 euro/h
– innovation broker	40,00 euro/h
– tecnici di supporto	30,00 euro/h

(*) la retribuzione oraria è da considerarsi come limite massimo ammissibile, al netto dell'IVA e al lordo di ritenuta d'acconto e altri oneri;

(**) per esperti altamente qualificati si intende: docenti in ruolo del sistema universitario/scolastico e personale inquadrato, ai sensi del CCNL, da almeno due anni, come dirigente di ricerca, ricercatore, tecnologo

(***) altri esperti in possesso di idonea qualifica e competenze professionale.

b) rimborso di spese di trasferta: sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale in Italia e all'estero, riconducibili al Progetto, secondo i criteri vigenti per la Regione Liguria, come definite dalla DGR n. 1115/2016.

c) materiale consumabile: rientrano i beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo, quali, per esempio, spese per colture e per allevamenti, reagenti, spese per l'impiego di macchine agricole.

d) spese per materiale divulgativo: sono riconosciute le spese per l'elaborazione, la stampa e/o l'acquisto di materiale cartaceo e/o multimediale (testi, dispense, supporti audiovisivi, etc.). Il numero di copie deve essere coerente con il numero di partecipanti.

e) spese di pubblicizzazione e informazione: spese per la pubblicizzazione delle iniziative tramite manifesti, locandine, inserzioni sui giornali e riviste, spot televisivi su emittenti locali, e per la diffusione dell'innovazione tramite newsletter, sito o pagine web dedicate. Sono compresi anche i costi per l'informazione e la pubblicità sul sostegno da parte del FEASR (es. cartellonistica) di cui alla DGR n. 862/2016;

f) realizzazione di prototipi: sono ricompresi i costi per beni materiali, anche di durata superiore a quella prevista per il Progetto, integralmente imputabili e ad esso finalizzati. Non è ammissibile, come "realizzazione di prototipi", la modifica di macchine e/o attrezzature presenti sul mercato, se non supportata da uno specifico studio progettuale finalizzata alla realizzazione del prototipo stesso.

Tra i costi per la divulgazione possono rientrare, nelle pertinenti categorie di spesa, anche eventuali costi per la partecipazione alle attività della Rete rurale nazionale.

Sono imputabili al Progetto i costi ammissibili **di noleggio/affitto** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto stesso.

Per la fornitura di beni e servizi, per i quali si fa riferimento a quanto indicato dalla DGR n. 1115/2016.

L'**I.V.A.** è ammissibile solo se non recuperabile dal beneficiario ai sensi dell'art. 69, par. 3, lett. c) del Reg. UE n. 1303/2013.

Sono elencate a titolo esemplificativo alcune tipologie di spese esplicitamente non ammissibili:

- spese ordinarie di produzione, di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al Partenariato.;

- acquisto e noleggio di computer fissi o portatili;
- spese di coffee break o buffet in occasione di attività divulgative/coordinamento (es. seminari, incontri, riunioni);
- spese di trasferta per i partecipanti (destinatari) alle iniziative divulgative.

Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti alla ricerca fondamentale e applicata propriamente detta.

Eventuali altre voci di spesa devono essere preventivamente segnalate alla Regione, che potrà considerarle ammissibili se pertinenti e necessarie all'esecuzione del Progetto.

14) CRITERI DI SELEZIONE

Può essere selezionato esclusivamente il progetto presentato dal Capofila Confartigianato Imperia, la cui manifestazione di interesse è già stata selezionata positivamente dal GAL Riviera dei Fiori.

Il punteggio conseguito nella manifestazione di interesse, valutato secondo i seguenti criteri, deve essere almeno confermato e riportato nella scheda tecnica a corredo della domanda di sostegno.

1) Analisi fattibilità tecnica:

- Qualità nella dimostrazione della presenza di prove e sperimentazioni già avviate:
 - o Alta (presenza di documentazione a corredo e/o dati ed elementi di valutazione completi ed esaustivi, già pubblicati) 15 punti
 - o Media (citazione di esempi o riferimenti a dati e notizie sul WEB) 10 punti
 - o Bassa (semplice illustrazione non suffragata da elementi concreti) 5 punti

- Illustrazione completa ed esaustiva del tema da trattare:
 - o Alta (presenza di documentazione a corredo, dati ed elementi di valutazione completi ed esaustivi) 15 punti
 - o Media (citazione di esempi o riferimenti a dati e notizie sul WEB) 10 punti
 - o Bassa (semplice illustrazione non suffragata da elementi concreti) 5 punti

2) Composizione del partenariato del progetto di cooperazione:

- o Presenza di associazioni di settore 5 punti
- o Presenza di soggetti pubblici con competenze specifiche 5 punti
- o Società di gestione dei depuratori e/o unioni di comuni 5 punti

Punteggio minimo del progetto **25 punti**

15) PRESENTAZIONE e ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

a) presentazione delle domande di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno, la domanda deve essere predisposta e presentata, completa degli allegati, **esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del rappresentante legale del Partenariato o dal soggetto capofila (OTP)**, secondo gli standard utilizzati e tramite le apposite applicazioni e procedure rese disponibili dal SIAN e attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande. Ciascuna domanda sarà identificata da un numero di protocollo, rilasciato automaticamente dal SIAN, che ha valenza ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario ed autorizzazione ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di sostegno, pena la non ricevibilità, devono:

- essere presentate **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del presente bando sul sito del GAL Riviera dei Fiori; il protocollo attribuito dal SIAN fa fede per la data di presentazione;
- essere complete della documentazione in formato elettronico di cui alla successiva lett. b).

b) documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Ciascuna domanda di sostegno deve essere completa, pena la non ricevibilità, dei seguenti documenti obbligatori:

1. **accordo di partenariato** (modello n. 1 di cui al punto 7) del Bando, debitamente firmata da tutti i rappresentanti legali dei soggetti aderenti al partenariato;
2. **progetto di cooperazione** costituito da **scheda tecnica** (modello n. 2) e **scheda finanziaria** (modello n. 3).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere inoltre presenti i seguenti documenti:

- **curricula** delle figure professionali impiegate con specifico riferimento alla qualifica, competenze ed esperienze professionali per le tematiche oggetto del Progetto (massimo tre pagine cadauno);
- **tre preventivi** per ciascuna delle spese inerenti l'acquisizione di beni e servizi ai sensi della DGR n. 1115/2016, salvo le eccezioni ivi previste (in caso di eccezioni che richiedono documentazione alternativa ai tre preventivi, allegare tale documentazione).

Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "*procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno*", secondo il modello liberamente scaricabile dal portale regionale agriligurianet.

Nel caso di soggetti sostenitori devono essere inoltre allegate alla domanda di sostegno le **manifestazioni di interesse**, come previsto al punto 3 del Bando.

c) ricevibilità e istruttoria di merito

Le domande pervenute sono istruite dalla Regione come da specifica convenzione con i GAL; trattandosi di procedimento complesso, il termine per la sua conclusione è di **90 (novanta) giorni** (ex art. 7, comma 2, della l.r. 56/2009 e art. 8, comma 1 del Regolamento Regionale n. 2/2011). I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo al termine di presentazione delle domande di cui al precedente punto a).

Il responsabile del procedimento provvede alla:

- verifica di ricevibilità della domanda:
 - ❖ rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - ❖ presenza dei documenti di cui alla lett. b), sub 1 e 2.
- verifica della presenza degli ulteriori documenti di cui alla precedente lett. b);
- verifica di ammissibilità del partenariato e di ciascun partner aderente.

Eventuali integrazioni/chiarimenti, ritenute necessarie in sede di istruttoria, sono richieste ai

sensi della l.r. n. 56/2009.

Per le domande di sostegno non ammissibili e per le domande con spese parzialmente ammissibili, il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente i motivi ostativi ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 56/2009.

16) APPROVAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

A completamento della fase istruttoria, Il GAL Riviera dei Fiori provvederà a comunicare al beneficiario l'atto di ammissione al sostegno (concessione), specificando in particolare la spesa ammessa, il sostegno concesso ed il termine di validità dell'ammissione al sostegno (vedi punto 17).

17) MODALITÀ per la PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA e L'APPROVAZIONE delle DOMANDE di PAGAMENTO

a) termini e modalità per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento:

- è la richiesta di erogazione del pagamento del contributo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno e della realizzazione degli interventi previsti dal Progetto;
- deve essere presentata obbligatoriamente dal beneficiario titolare di una domanda di sostegno ammissibile;
- può riguardare lo stato di avanzamento lavori (SAL) o lo stato finale (saldo).

Le domande di pagamento, con i relativi documenti allegati di cui alla successiva lettera b), devono essere inviate in modalità informatica con firma elettronica del beneficiario (rappresentante legale) secondo gli standard e le procedure utilizzati dal **Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)**.

E' ammessa la richiesta di pagamento di un solo **stato di avanzamento lavori per annualità di progetto**, purché le azioni rendicontate siano completamente eseguite e conformi alla previsione progettuale e rappresentino almeno il 30 % della spesa ammessa a contributo.

Le domande di pagamento per l'erogazione dello **stato finale** (saldo), corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate da parte del GdC/soggetto capofila entro e non oltre il termine ultimo di validità dell'atto di ammissione al sostegno, cioè **entro il 60° giorno successivo alla data di conclusione del Progetto**, come definita nella comunicazione di concessione o a seguito di proroga autorizzata (il protocollo fa fede per la data di presentazione).

La mancata presentazione nei termini della domanda di pagamento del saldo finale comporta l'avvio delle procedure per la decadenza totale del Progetto di cooperazione e la revoca dell'atto di ammissione a sostegno. Nell'eventuale caso di attività progettuali conclusesi al livello di stato avanzamento lavori è comunque obbligatorio, pena la decadenza, presentare domanda di saldo a importo zero (vedi anche punto 21).

Nessuna domanda di pagamento potrà comunque essere presentata oltre il **31/03/2023**, pena la decadenza della domanda medesima.

b) documentazione da allegare (SAL e saldo)

Alla domanda di pagamento (SAL e saldo) devono essere allegati, anche ai sensi della DGR n. 1115/2016, i seguenti documenti in formato elettronico:

- atto di formalizzazione del partenariato e relativo regolamento interno (vedi punto 7), da

- presentare con la prima domanda di pagamento;
- rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo (scheda finanziaria);
 - relazione tecnica con la descrizione dettagliata delle attività effettuate e dei risultati/prodotti realizzati;
 - lettere di incarico per personale e collaboratori impiegati, convenzioni o contratti per incarichi esterni;
 - fogli firme o altra documentazione attestante la partecipazione inerente le attività di divulgazione (vedi punto 12);
 - verbali delle riunioni di coordinamento e relativi fogli firma;
 - documentazione attestante la registrazione delle attività del personale tecnico (es. time sheet e scheda impegno orario per il personale tecnico coinvolto anche su ulteriori attività oltre al Progetto);
 - altri documenti consuntivi inerenti l'innovazione e l'attuazione del Progetto (es. schede tecniche, materiale informativo, locandine, etc.).

Ai fini della rendicontazione consuntiva progettuale e finanziaria, la Regione predispone apposita modulistica, che verrà successivamente messa a disposizione dei beneficiari.

Per le spese non rientranti nell'UCS occorre allegare:

- giustificativi di spesa (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) ai sensi della DGR n. 1115/2016, unitamente ai preventivi per le eventuali voci di spesa per le quali la stessa DGR prevede la presentazione con la domanda di pagamento;
- prova del pagamento di fatture e di altri titoli di spesa ai sensi della DGR n. 1115/2016.

Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Dlgs.18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di pagamento la **check list** relativa alle procedure seguite in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo il modello liberamente scaricabile dal portale agriligurianet per le domande di pagamento.

Il pagamento viene effettuato in funzione della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle attività, comprovata da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, ad eccezione dei costi indiretti, per i quali si applica il tasso forfettario del 15 %.

Le eventuali domande di pagamento relative al SAL devono contenere i medesimi allegati di cui sopra, con riferimento alle attività realizzate, completate e rendicontate con la domanda di SAL, con le relative spese sostenute, fatto salvo la relazione tecnica finale, sostituita con una relazione tecnica intermedia.

L'atto costitutivo del partenariato e il regolamento interno devono essere sottoscritti all'inizio delle attività ammesse al sostegno e devono essere presentati contestualmente alla prima domanda di pagamento (vedi punto 7).

c) **adempimenti istruttori**

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale provvede agli adempimenti istruttori connessi alle domande di pagamento ai sensi della l.r. n. 56/2009. L'istruttoria amministrativa comprende:

- la verifica di ricevibilità;
- la verifica della presenza della documentazione obbligatoria richiesta;
- la verifica della regolare attuazione del Progetto di cooperazione;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi di spesa e dei pagamenti ai sensi

della DGR n. 1115/2016;

- la definizione della spesa ammissibile e del contributo liquidabile, nei limiti di quanto assegnato con la concessione e nel rispetto dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 in materia di revoche, riduzioni e esclusioni (vedi punto 21).

Qualora il competente Settore Ispettorato Agrario Regionale lo ritenga necessario, potrà effettuare una visita in situ o richiedere documentazione integrativa.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda, la Regione provvede all'inoltro ad AGEA dell'autorizzazione al pagamento ai fini dell'erogazione del sostegno ammissibile.

18) VARIANTI

Sono considerate **varianti** i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, previsti nella domanda di sostegno approvata.

Non sono ammissibili varianti che determinino:

- diminuzione del punteggio attribuito, tale da inficiare la finanziabilità della domanda;
- perdita dei requisiti di ammissibilità della domanda, dei partner e del partenariato;
- variazione della composizione del partenariato (vedi punto 7);
- aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato;
- modifiche del Progetto in termini di obiettivi e di risultati attesi;
- modifiche sostanziali tecniche ed economiche delle singole tipologie di intervento approvate;
- variazioni finanziarie che comportano una modifica della spesa progettuale per ciascuna categoria di spesa e per ciascun partner superiore del 30 % dell'importo inizialmente determinato.

Tali tipologie di varianti comportano la decadenza/revoca della domanda di sostegno.

Costituiscono varianti ammissibili i seguenti cambiamenti rispetto al Progetto originario:

- a) adeguamento del crono programma (es. cambio di sede di svolgimento delle attività divulgative, informative e di coordinamento, ecc);
- b) sostituzione del personale coinvolto (ammissibile solo se di pari professionalità e competenza);
- c) variazione tecniche e delle voci di spesa, anche a causa della parziale o mancata realizzazione delle stesse, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi delle azioni progettuali.
- d) variazione della spesa progettuale, tra le diverse categorie di spesa, previste da ciascun partner (es. personale, materiale consumabile, etc.) fino ad un massimo del 30 % dell'importo inizialmente determinato;
- e) variazione compensativa tra i partner non superiore al 30 % del finanziamento autorizzato a ciascun partner, fermo restando quanto previsto alla precedente lett. d).

Non possono essere richieste ed autorizzate più di due varianti finanziarie per domanda di sostegno.

Salvo motivi di forza maggiore di cui all'art. 2.2 del Reg. UE n. 1306/2013, le richieste di varianti di cui alle lettere b), c), d), e) devono essere preventivamente comunicate dal soggetto capofila (prima della effettuazione della variante), **pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui al successivo punto 21 in sede di domanda di pagamento**, ed

autorizzate dal Soggetto incaricato dell'istruttoria. In assenza di riscontro da parte del competente Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo entro 30 giorni si applica la disciplina del silenzio assenso, come previsto all'art. 23 della L.R. n. 56/2009. In tal caso la richiesta di variante è da intendersi accolta ed autorizzata, se rispondente alle condizioni di ammissibilità sopra indicate.

L'eventuale richiesta di variante deve indicare la natura e le motivazioni della/e variazione/i, riportando - per le variazioni di natura finanziaria - un apposito quadro di confronto tra la situazione prevista inizialmente e quella che si determina a seguito della variante.

Le varianti di cui alla lett. a) devono essere preventivamente **comunicate al Soggetto incaricato dell'istruttoria.**

Per variazioni relative al personale tecnico (es. relatore, ecc) conseguenti **eventi imprevisti ed eccezionali**, il soggetto deve tempestivamente comunicare la variazione al **Soggetto incaricato dell'istruttoria**, in ogni caso entro l'inizio dell'attività e comunque in tempo utile per l'eventuale esecuzione dei controlli.

Non costituiscono varianti finanziarie e quindi **non** sono soggette a comunicazione ed autorizzazione preventiva:

- la riduzione dell'importo, dovuta ad economie di spesa, in una o più voci di spesa ammesse al sostegno, senza contestuale incremento di altre voci di spesa;
- la variazione tra le diverse categoria di spesa, previste dal GdC/ciascun partner, inferiore al 10 % dell'importo inizialmente determinato per ciascuna categoria;
- la variazione compensativa inferiore al 10 % dell'importo inizialmente determinato per ciascun GdC/partner.

19) MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Partenariato, beneficiario del finanziamento, compreso tutti i partner sono tenuti obbligatoriamente a:

- fornire ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE n. 1305/2013 alla Regione su richiesta ogni atto e documento concernente il Progetto oggetto di finanziamento nonché tutte le informazioni e i dati utili ai fini della Rete PEI Agri e della Rete rurale nazionale nonché del controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi del PSR 2014/2020;
- consentire, pena la decadenza, l'accesso ai propri locali e alle sedi di svolgimento delle attività, da parte del personale appositamente incaricato a fini ispettivi e di controllo.

Al fine di valutare la qualità e l'efficacia del Progetto (es. raggiungimento del target destinatari, livello di gradimento, ricaduta dell'innovazione), il GdC è tenuto altresì a partecipare agli eventuali sondaggi predisposti dalla Regione.

La Regione si riserva di effettuare a campione:

- in itinere senza preavviso, nel periodo di svolgimento del Progetto, visite o sopralluoghi in situ, per la verifica della effettiva realizzazione delle attività nonché interviste, durante e successivamente allo svolgimento dell'attività progettuali, interviste, durante e successivamente allo svolgimento delle attività;
- monitoraggio delle spese effettivamente sostenute dai soggetti partner beneficiari, ai fini dell'eventuale revisione delle UCS, adottate per la sottomisura M16.02 del PSR.

20) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

Tutti i partner sono tenuti a evidenziare nell'ambito di tutte le attività lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR e ad esporre cartellonistica (locandine, manifesti, slide, etc.), nell'area dove viene realizzata le attività.

Le caratteristiche ed i contenuti di tutta la documentazione ed il materiale divulgativo e pubblicitario, inerente l'attività compresa la citata cartellonistica, sono definite con DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020*".

In caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni la spesa relativa al materiale non conforme non viene riconosciuta e si applica inoltre la riduzione di cui all'allegato 2.

21)VIOLAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA' e DEGLI IMPEGNI E CONSEGUENTI RIDUZIONI, ESCLUSIONE, DECADENZA

Le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando devono essere sempre rispettate, pena il rifiuto/revoca del sostegno ai sensi dell'art. 35, punto 1 del Reg. UE n. 640/2014.

Fermo restando l'eventuale sanzione amministrativa prevista dall'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel caso di violazione degli impegni previsti dal presente bando, sarà applicato quanto disposto dall'allegato n.2 della Deliberazione della Giunta regionale n.668 del 26 luglio 2019 a titolo "*PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione di domande di sostegno e di pagamento per il finanziamento dei progetti di cooperazione a valere sulla sottomisura M16.02 –settore agricolo*".

Per le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, relativamente al rispetto delle norme in materia di Appalti Pubblici si rimanda a quanto stabilito nella DGR n. 715 del 4/09/2017.

22)CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) come specificato nell'Allegato 3.

23)NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando si applicano le disposizioni del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 27/10/2015 e ss.mm.ii, nonché le vigenti e pertinenti norme e disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea.